

# L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE

a cura del settore Fiscalità d'impresa

## FORMALITÀ DI RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI PER LE SPESE DOMESTICHE

### Risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 17 del 30 gennaio 2025

Con la Risposta ad interpello n. 17/E del 30 gennaio 2025, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle formalità di rilascio della dichiarazione sostitutiva per ottenere il rimborso delle spese domestiche sostenute dai lavoratori dipendenti, secondo quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del TUIR. L'istante si rivolge all'Agenzia delle Entrate riguardo alla necessità di autenticare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che i dipendenti devono fornire al datore di lavoro per ottenere il rimborso.

Nella risposta l'Agenzia delle Entrate chiarisce che la dichiarazione sostitutiva può essere accettata senza autenticazione, a patto che il lavoratore la firmi in originale e alleggi una copia del proprio documento di identità. Questo perché il destinatario finale della dichiarazione è un ente pubblico, che ha il compito di effettuare i controlli necessari.

## INDIVIDUAZIONE DEI DATI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2025 E PROGRAMMA DELLE REVISIONI DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE APPLICABILI A PARTIRE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2025

### Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2025

Come noto, il comma 4 dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 2017, stabilisce che i contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) devono dichiarare i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione di tali indici. Questi dati sono individuati sulla base della documentazione tecnica e metodologica approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito adottato.

La medesima disposizione prevede, inoltre, che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell'anno di applicazione degli ISA, siano individuati i dati da dichiarare.

In conformità alla predetta previsione normativa, pertanto, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, del 31 gennaio 2025, vengono individuati i dati economici, contabili e strutturali da dichiarare per il periodo d'imposta 2025.

## ACQUISTO DI VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITÀ E VENDITA DI UN VEICOLO USATO

### Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 7 febbraio 2025

L'istanza di interpello riguarda la possibilità di includere, ai fini della detrazione fiscale prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera c) del TUIR, anche il valore del veicolo usato ceduto in permuta al concessionario nell'ambito dell'acquisto di un'auto destinata al trasporto di un familiare disabile. L'istante, avendo acquistato nel 2023 un nuovo veicolo e utilizzato la permuta come parziale pagamento, chiede se il valore della vettura ceduta possa concorrere alla determinazione della spesa detraibile.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che la detrazione del 19% spetta per l'acquisto di veicoli destinati a persone con disabilità, entro un limite massimo di 18.075,99 euro, e a condizione che il pagamento sia effettuato con strumenti tracciabili. A partire dal 1° gennaio 2020, infatti, la normativa impone l'utilizzo di mezzi di pagamento come bonifici, carte di credito/debito o assegni per beneficiare dell'agevolazione fiscale. Tuttavia, l'Agenzia riconosce che il valore della permuta rappresenta una forma di pagamento e, purché sia debitamente documentato, può essere incluso nell'importo detraibile.

Di conseguenza, l'istante potrà beneficiare della detrazione sull'intero costo del veicolo nuovo, comprensivo della somma versata con strumenti tracciabili e del valore della permuta, a condizione che sia in possesso di adeguata documentazione (contratto d'acquisto, atto di vendita del veicolo usato e/o fattura con il valore compensato). Questo principio conferma un'interpretazione ampia del concetto di tracciabilità, purché sia garantita la trasparenza dell'operazione e l'identificazione del contribuente.

## DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 16 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GENNAIO 2024, N. 1 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2025

Come noto, l'articolo 16 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ha introdotto, dall'anno 2025, una modalità semplificata di presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta (modello 770), per i datori di lavoro con un numero complessivo di dipendenti, al 31 dicembre dell'anno precedente, non superiore a cinque.

In particolare, con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e autonomo, in alternativa al modello 770, i sostituti d'imposta, in occasione dei versamenti mensili delle ritenute effettuati tramite modello F24 telematico, possono comunicare anche l'ammontare delle ritenute operate, gli eventuali importi a credito da utilizzare in compensazione ai fini del versamento e gli altri dati individuati con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Tanto premesso, con il provvedimento in oggetto, sono definite le modalità di svolgimento della nuova procedura e sono individuati i dati che i sostituti d'imposta devono trasmettere unitamente al modello F24, in alternativa alla presentazione del modello 770.



## AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE E DOMANDA DI VOLTURE CATASTALI

### Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 13 febbraio 2025

L'Agenzia delle Entrate ha adeguato il modello dichiarativo di successione in attuazione del D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, che introduce, seguendo i principi della legge delega di Riforma fiscale, importanti novità in materia di imposte indirette diverse dall'IVA. Tra le principali modifiche, si segnala l'introduzione dell'autoliquidazione dell'imposta di successione da parte dei soggetti obbligati, sostituendo così la liquidazione effettuata dall'Agenzia. A tal fine, è stata aggiunta una sezione specifica nel quadro EF della dichiarazione di successione per la gestione dell'imposta e delle relative modalità di pagamento.

Ulteriori aggiornamenti riguardano la tassazione dei tributi speciali per servizi ipotecari e catastali, nonché le richieste di attestazioni di avvenuta presentazione della dichiarazione.

Infine, è stato riorganizzato il quadro EI del modello dichiarativo, semplificando le dichiarazioni sostitutive di atto notorio necessarie per le volture catastali nei casi di passaggi senza atti legali o discordanza di dati sugli intestatari degli immobili.

# L'ESPERTO RISPONDE

a cura del settore Fiscalità d'impresa

## ATTIVITÀ CONNESSE AI SERVIZI DI MEDICINA DEL LAVORO

**DOMANDA:** Si chiede se le attività connesse alle prestazioni sanitarie nell'ambito del servizio di sorveglianza sanitaria annuale, svolte da personale non medico (quali, la gestione dello scadenziario delle visite mediche, degli accertamenti/adempimenti previsti dal T.U. D.lgs. 81/08, l'organizzazione delle visite e dei sopralluoghi, la redazione e l'aggiornamento del protocollo sanitario, la predisposizione ed invio annuale all'INAIL dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori), siano soggette ad Iva, oppure anch'esse possono essere considerate esenti ai fini Iva, alla stregua della prestazione medica, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972.

**RISPOSTA:** Alla luce della normativa e alla prassi dell'Agenzia delle Entrate, i servizi non strettamente sanitari (come l'organizzazione e la gestione amministrativa) possono essere considerati autonomi rispetto alla prestazione medica principale e, di conseguenza, sono imponibili ai fini Iva, con aliquota del 22%.

Quindi, in conclusione, se le attività di gestione tecnico-organizzativa dell'attività di sorveglianza sanitaria (scadenziari, protocolli, ecc.) sono autonome rispetto alla prestazione medica principale, devono considerarsi escluse dal regime di esenzione Iva e soggette all'aliquota Iva del 22%, con ovvie implicazioni anche ai fini del pro-rata IVA.

Tale soluzione è avvalorata anche dal fatto che le attività in questione sono svolte da personale non medico, venendo meno anche l'elemento soggettivo ai fini della esenzione in parola.

## INDENNITÀ DI TRASFERTA FUORI DAL COMUNE

**DOMANDA:** Si chiedono chiarimenti in ordine al trattamento fiscale del rimborso forfettario corrisposto a dipendenti per le trasferte e gli spostamenti fuori comune, sulla base dei km percorsi con la propria auto, alla luce delle novità introdotte sul tema dalla Legge di bilancio per il 2025.

**RISPOSTA:** La Legge di Bilancio per il 2025 ha introdotto l'obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta, ossia spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto. Dette spese saranno, quindi, deducibili dal reddito d'impresa e dall'IRAP ed esenti da tassazione, per il dipendente, solo se pagati tramite strumenti di pagamento tracciabili, come carte di credito, bancomat, assegni etc.. Le novità riguardano, tuttavia, il rimborso delle spese sostenute dai dipendenti, tramite il metodo analitico a piè di lista, di cui all'art.51, comma 5, del TUIR.

Con riguardo, invece, al rimborso forfettario, che viene erogato indipendentemente dalle spese che vengono effettuate, come nel caso di specie, la Legge di Bilancio per il 2025 non ha introdotto alcuna novità. In tal caso, pertanto, continuano ad applicarsi le regole già vigenti.



## CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE PER SOGGETTI CON ESERCIZIO A CAVALLO D'ANNO

---

**DOMANDA:** Si chiede un chiarimento circa il termine di accettazione del concordato preventivo biennale per i soggetti con esercizio a cavallo d'anno. In particolare, la casistica riguarda una srl con periodo d'imposta non solare che intende aderire al concordato preventivo biennale per il biennio 2024-2025.

**RISPOSTA:** L'art. 9 del D.Lgs n. 13/2024 prevede per l'accettazione del CPB un termine a regime, individuato con l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

Tuttavia, la stessa norma prevede che, per il primo anno di applicazione dell'istituto, il soggetto può aderire al concordato preventivo biennale entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi. Al riguardo, l'art. 11 del D.Lgs n. 1/2024, come modificato dopo il decreto correttivo n. 108/2024, prevede che il termine per la trasmissione della dichiarazione dei redditi sia così individuato:

- › il 31 ottobre dell'anno successivo per i soggetti con esercizio corrispondente all'anno solare;
- › entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

Nella fattispecie in oggetto, la società con periodo d'imposta 1° maggio 2023 - 30 aprile 2024, dovrà trasmettere la relativa dichiarazione dei redditi entro il 28 febbraio 2025; lo stesso termine vale anche per l'accettazione del concordato, trattandosi del primo anno di applicazione dell'istituto. La valenza temporale del CPB è per il periodo d'imposta 2024-2025.

## DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

---

**DOMANDA:** Si chiedono chiarimenti in merito al principio di imputazione del reddito per un professionista che a seguito di una prestazione ha incassato una somma a dicembre 2024, mentre la fattura è stata emessa nel 2025. In particolare si chiede di sapere se, ai fini della dichiarazione dei redditi, la somma in questione formerà reddito per il 2024 o per il 2025.

**RISPOSTA:** L'articolo 54 del TUIR in merito alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, prevede l'applicazione del principio di cassa. Pertanto, i compensi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti. Nel caso descritto, il compenso è percepito nel 2024 e dunque concorre a formare il reddito in questo anno, anche se la fattura è emessa nel 2025.

## CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

---

**DOMANDA:** Una società ha aderito al concordato preventivo biennale, ma non ha ricevuto la comunicazione dall'agenzia delle Entrate, nell'area riservata all'interno del cassetto fiscale, con il prospetto di calcolo dell'imposta sostitutiva dovuta per ciascuna annualità, in caso volesse optare per il ravvedimento per gli anni 2018-2022. Si chiede se tale assenza sia impeditiva all'accesso al ravvedimento.

**RISPOSTA:** Le cause impeditive all'accesso al ravvedimento speciale sono indicate nell'articolo 2-quater del DL 113/2024, tra le quali non rientra quella in oggetto. La mancata disponibilità, nel cassetto fiscale, della funzionalità di calcolo predisposta dall'agenzia delle entrate non ha infatti, alcuna conseguenza sul piano del perfezionamento del ravvedimento speciale, essendo di mero ausilio ai fini del calcolo delle somme dovute.

## REGIME FORFETTARIO PER NUOVE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

**DOMANDA:** Un contribuente ha partecipato a uno stage formativo in azienda della durata di sei mesi, conclusi i quali ha deciso di intraprendere un'attività di lavoro autonomo. Si chiede se il periodo di formazione è assimilabile al periodo di lavoro dipendente quale causa ostativa all'applicazione dell'aliquota agevolata del 5% prevista per le nuove attività produttive in regime forfettario.

**RISPOSTA:** L'articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della legge n. 190/2014, dispone che non possono avvalersi del regime forfettario «le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro». In merito, la circolare 9/E/2019 ha chiarito che non rientrano nell'ambito di applicazione della causa ostativa, tra l'altro, i percettori dei redditi, ex articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR, e cioè di "somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale".

